

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36389 Anno 2020

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 25/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FIORI MATILDE nato a SANTARCANGELO DI ROMAGNA il 30/12/1938

avverso la sentenza del 06/03/2019 del TRIBUNALE di RIMINI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini ha condannato Matilde Fiori alla pena di euro 750 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 75 d.P.R. 380/2001.

Avverso tale sentenza la Fiori ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., per il tramite dell'Avvocato Marika Patrignani del Foro di Rimini, lamentando l'illogicità della motivazione nella affermazione di responsabilità e l'insussistenza dell'elemento soggettivo, chiedendo l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputata dall'Avvocato Marika Patrignani, del Foro di Rimini, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E', infatti, giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente 